

# Annuario Statistico della Sardegna 2008

## GIUSTIZIA

### L'amministrazione delle giustizia in Italia

A partire dal 2 giugno 1999 per il settore civile e dal 1° gennaio 2000 per il settore penale è entrata in vigore la riforma del giudice unico di primo grado (Decreto Legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998) che rappresenta un importante cambiamento ordinamentale e organizzativo, concentrando in un unico ufficio di primo grado le competenze in precedenza divise tra tribunale (organo di prevalente composizione collegiale) e pretura (organo di prevalente composizione monocratica).

Con tale decreto si è provveduto: alla soppressione delle preture le cui competenze e i cui organici vanno a confluire in quelli dei tribunali; alla soppressione delle sezioni distaccate di pretura e istituzione di 218 sezioni distaccate di tribunale; all'unificazione degli uffici di procura della Repubblica; all'istituzione presso le corti di appello delle sezioni specializzate in materia di diritto del lavoro e previdenza.

La diffusione sul territorio nazionale del giudice vicino al cittadino è comunque assicurata dai giudici di pace, operativi dal 1995 in 848 sedi sparse sul territorio, le cui competenze hanno in parte assorbito le funzioni e le attività proprie del pretore. Inoltre, a norma dell'art. 133 del Decreto Legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, viene istituito l'ufficio del pretore (presso il tribunale o sezione distaccata di tribunale) per la definizione delle cause pendenti in pretura al 2 giugno 1999 per le quali erano già state precisate le conclusioni o erano state comunque ritenute in decisione.

Attualmente l'amministrazione giudiziaria è suddivisa nei seguenti uffici giudiziari; 848 sedi del giudice di pace; 165 tribunali; 221 sezioni distaccate di tribunale; 165 procure della Repubblica; 29 tribunali per minorenni; 29 procure della Repubblica presso i tribunali per minorenni; 29 tribunali di sorveglianza; 29 uffici di sorveglianza; 29 corti di appello (di cui 3 sezioni distaccate); 29 procure generali presso le corti di appello (di cui 3 sezioni distaccate); Corte di cassazione; Procura generale presso la Corte di cassazione; Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per quanto riguarda la giustizia amministrativa e contabile sono presenti sul territorio nazionale i seguenti uffici: tribunali amministrativi regionali (21 tribunali e 8 sezioni); Consiglio di Stato (3 sezioni); Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (1 sezione); Corte dei conti (20 sezioni giurisdizionali regionali).

Il sistema informativo territoriale sulla giustizia è una banca dati interamente dedicata alla diffusione delle statistiche sulla giustizia. Ha l'obiettivo di fornire un quadro del sistema giudiziario e dei soggetti che vi ricorrono, evidenziando gli aspetti sociali. I dati forniti sono suddivisi in cinque sezioni: giustizia civile, giustizia penale, giustizia amministrativa, attività notarile e materia penitenziaria.

Fonti:


Istat, 2007; Annuario statistico italiano 2007

Istat; Giustizia in cifre

## TAVOLE DI SINTESI


	Anno	Sardegna	Mezzogiorno	Italia
procedimenti civili sopravvenuti	2005	28.058	904.390	1.569.022
domande di separazione	2005	2.418	31.210	101.089
domande di divorzio	2005	878	9.366	47.036
fallimenti dichiarati	2005	154	2.881	11.000
procedimenti penali sopravvenuti	2004	158.413	2.155.075	5.864.667
delitti denunciati per i quali l'autorita' giudiziaria ha iniziato i procedimenti penali	2005	64.553	792.398	2.752.532
delitti denunciati all'autorita' giudiziaria dalle forze dell'ordine	2005	53.331	717.536	2.579.124
detenuti	2005	1.989	24.646	59.523
detenuti tossicodipendenti	2005	770	5.396	16.135
ricorsi sopravvenuti presso i tribunali amministrativi regionali (tar)	2005	1.207	28.209	60.273
movimenti dei procedimenti amministrativi presso il consiglio di stato	2005	220	4.405	11.100
movimento procedimenti civili per minorenni	2004	9.015	82.224	233.338
minorenni denunciati	2005	1.461	15.401	40.364

Separazioni e divorzi - indicatori di sintesi - anno 2005 - valori percentuali




Fonte: elaborazione Osservatorio Economico su dati Istat, Giustizia in cifre

### Fallimenti delle imprese - indicatori di sintesi - anno 2005



Fonte: elaborazione Osservatorio Economico su dati Istat, Giustizia in cifre

### Minorenni, femmine e stranieri denunciati per area geografica - anno 2005 - valori percentuali calcolati sul totale dei denunciati



Fonte: elaborazione Osservatorio Economico su dati Istat, Giustizia in cifre

## GLOSSARIO

**Autorità giudiziaria:** l'autorità preposta all'amministrazione della giustizia penale, civile e amministrativa.

**Azione penale:** l'attività esercitata dal Pubblico Ministero quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione della notizia di reato.

**Consiglio di Stato:** l'organo giudiziario che ha sede in Roma ed è il supremo organo consultivo sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, per il quali sia interrogato dai Ministri. Inoltre spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti o provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto: l'interesse di individui o di enti giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

**Corte d'appello:** ha sede in ogni capoluogo di distretto; è organo collegiale e si articola in sezioni civili e penali. Ha competenza in materia civile e penale a giudicare delle impugnazioni avverso le sentenze appellabili del Tribunale; ha inoltre anche competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento delle sentenze straniere, riabilitazioni, ecc. In ogni Corte di appello è costituita una sezione speciale per i minorenni, che giudica sull'appello delle decisioni dei tribunali dei minorenni sia in sede civile che penale. Un'altra sezione speciale funziona da Corte di assise di appello e giudica sugli appelli avverso le sentenze della Corte di assise.

**Corte dei Conti:** giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesoriери, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si inseriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesoriери ed agenti di altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto le spetti a termini di leggi speciali, e in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato e militari, comprese quelle di guerra. Svolge inoltre funzioni di controllo contabile previste dal regolamento di contabilità generale per le spese dello Stato.

**Corte di cassazione:** l'organo giudiziario collegiale, ha sede in Roma ed è unico per tutto lo Stato italiano. Ha competenza in materia civile e penale e giudica, in generale, sui ricorsi avverso le sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze inappellabili emesse in primo grado. La Corte di cassazione, come organo supremo di giustizia, assicura l'esatta osservanza e la uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

**Delitto:** il reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di pene accessorie (es. interdizione dai Pubblici Uffici).

**Denunciati per i quali è iniziata l'azione penale:** per i delitti di autore noto, sono coloro nei confronti dei quali il Pubblico Ministero esercita l'azione penale formulando formale imputazione ovvero richiesta di rinvio a giudizio.

**Fallimento:** la procedura giudiziaria mediante la quale il patrimonio di un imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e destinato alla soddisfazione paritaria dei creditori, nella misura massima concretamente possibile.

**Impresa:** l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni e della prestazione di servizi destinabili alla vendita. L'impresa può far capo o a una persona fisica (impresa individuale) o a un insieme di persone fisiche (società di fatto, impresa familiare, ecc.) o ad una persona giuridica (società di persone o di capitali).

**Istituti di prevenzione e di pena:** i penitenziari dove viene scontata la detenzione sia in custodia cautelare che in esecuzione di pena a seguito di condanna definitiva.

**Pretura:** l'ufficio giudiziario che ha competenze civili e penali. In materia civile il Pretore ha competenza per le cause riguardanti: le azioni possessorie, denunce di nuova opera e danno temuto; i rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende; le esecuzioni per consegna e rilascio, le espropriazioni forzate di beni mobili, crediti, obblighi di fare e non fare; le controversie di lavoro e quelle in materie di previdenza ed assistenza obbligatorie. Al Pretore è attribuita anche la sorveglianza sulla tutela dei minorenni e degli incapaci (giudice tutelare). In materia penale il Pretore aveva una competenza per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Con il Decreto Legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materie di istituzione del giudice unico di primo grado), la Pretura viene soppressa come ufficio giudiziario a partire dal 2 giugno 1999. Presso i Tribunali e le sezioni distaccate di Tribunale rimane in carica l'Ufficio del Pretore per i soli procedimenti ad esaurimento.

**Procedimento civile cautelare:** il procedimento che tende ad ottenere dal giudice una misura che possa assicurare il mantenimento di uno stato di fatto o di diritto in attesa dell'accertamento del diritto.

**Procedimento civile di cognizione:** il procedimento inteso all'accertamento del rapporto giuridico controverso. Si distingue in tre fasi: l'introduzione della causa (con la domanda proposta con la citazione), l'istruzione e la decisione.

**Procedimento civile di esecuzione:** il procedimento che tende alla realizzazione forzata dell'interesse di cui è già certa la tutela ed è dominato dallo scopo di attuare, nel minor tempo e nella massima misura possibile, le pretese la cui conformità all'interesse pubblico è già garantita dal titolo esecutivo.

**Procedimento penale:** l'insieme di fasi e di atti volti ad accertare ed affermare la responsabilità penale in ordine ad un determinato comportamento che l'ordinamento giuridico configura come reato.

**Protesto:** l'atto formale con il quale viene constatato il rifiuto dell'accettazione della cambiale-tratta da parte del trattario o il mancato pagamento della cambiale o dell'assegno bancario.

**Reato:** il delitto o contravvenzione previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia penale.

**Ricorso:** l'istanza presentata ad un'autorità amministrativa da chi ha un interesse diretto ed attuale ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo.

**Tribunale:** l'organo collegiale articolato, di regola, in sezioni civili e penali. Il tribunale ha competenza, in primo grado, per le cause inerenti imposte e tasse (salvo che appartengano alla giurisdizione delle

Commissioni tributarie), stato e capacità delle persone (salvo che siano di competenza del Tribunale dei minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e amministrativo, separazioni personali dei coniugi e scioglimenti dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. In secondo grado è organo di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dal Giudice di pace e dal Pretore. In campo penale il tribunale è competente in primo grado per le cause non di competenza del Pretore, del Tribunale per i minorenni e della Corte di Assise. Presso il tribunale è stato istituito l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Una sezione speciale dei tribunali costituisce la Corte di Assise, organo collegiale cui è attribuita una speciale competenza per i delitti più gravi (strage, attentato, omicidio, spionaggio, ecc.). Con il Decreto Legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) il tribunale diventa ufficio giudiziario unico di primo grado a partire dal 2 giugno 1999.

**Tribunale Amministrativo Regionale (TAR):** l'organo di giustizia amministrativa di primo grado, avente sede nei capoluoghi di Regione. Il Tribunale Amministrativo Regionale decide in genere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti emessi dagli organi periferici e centrali dello Stato e dagli enti pubblici, sia con sede nella circoscrizione del Tribunale Amministrativo Regionale, sia a carattere ultraregionale. Le materie vengono definite in particolare dalla legge istitutiva.

**Tribunale per i minorenni:** l'organo giudiziario costituito in ogni capoluogo di distretto di Corte d'appello. In materia civile ha competenza esclusiva nell'adozione di minorenni. In materia penale è competente per tutti i reati commessi dai minori di diciotto anni che, secondo le leggi vigenti, siano di competenza dell'autorità giudiziaria. Presso il Tribunale per i minorenni è stato istituito l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari che, in caso di udienza preliminare, si configura come Giudice per l'udienza preliminare.

**Ufficio del Giudice di pace:** l'ufficio giudiziario ha competenza per le cause relative: ai beni mobili di valore non superiore a cinque milioni; al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a trenta milioni; alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi; ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione per immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Con l'entrata in vigore della Legge n. 479 del 16 dicembre 1999, gli sono state devolute anche le controversie civili iscritte in pretura prima del 30 aprile 1995 non ancora giunte a decisione e attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, con esclusione di quelle già trattenute per la decisione e che siano state successivamente rimesse in istruttoria. Il Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 ha restituito alla competenza del giudice di pace le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni entro il limite dei 30 milioni. Il Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 ha previsto, su talune materie, una competenza penale del giudice di pace al momento in corso di attuazione.

**Ufficio del Pubblico Ministero:** l'ufficio giudiziario costituito presso le Corti di appello e i Tribunali.

**Ufficio giudiziario:** l'organismo dotato di specifica competenza per grado, materia e territorio in campo giudiziario.